



14681-19

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

CARLO ZAZA	- Presidente -	Sent. n. sez. 960/2019
MARIA TERESA BELMONTE		UP - 07/03/2019
MICHELE ROMANO		R.G.N. 24240/2018
ELISABETTA MARIA MOROSINI	- Relatore -	
MATILDE BRANCACCIO		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 31/10/2017 della CORTE di APPELLO di CATANZARO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci,  
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

*[Handwritten mark]*

## RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di (omissis) per il reato continuato di falso ideologico; mentre ha assolto il coimputato (omissis) per non aver commesso il fatto.

In sintesi il dottor (omissis), medico in quiescenza dal SSN, aveva continuato ad esercitare la professione sanitaria nello studio del dottor (omissis), utilizzando il ricettario "rosso" del SSN intestato a (omissis), apponendo la propria sigla su ricette e prescrizioni recanti il timbro del predetto medico convenzionato.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando un unico motivo con il quale denuncia erronea applicazione della legge penale.

2.1 Il reato di falso non sarebbe configurabile, in quanto il dottor (omissis) si sarebbe limitato a compilare personalmente le ricette firmandole con il proprio nome accanto al timbro del dott. (omissis), nella veste di sostituto di questi.

Secondo le circolari emanate in materia da alcune Regioni, il sostituto del medico convenzionato deve compilare la ricetta sul ricettario del titolare apponendo il doppio timbro del titolare e del sostituto e la sola firma del sostituto. In base a una circolare della Regione Lombardia l'apposizione del timbro del sostituto è "solo eventuale se possibile".

Quindi l'operato dell'imputato sarebbe lecito o, al massimo, integrerebbe una mera irregolarità.

2.2 In ogni caso non si comprenderebbe in cosa consisterebbe il falso materiale, contestato unitamente al reato di falso ideologico.

Né sussisterebbe una falsa rappresentazione della realtà, rilevante ex art. 479 cod. pen., in quanto il paziente ben sa chi ha di fronte.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il fatto ricostruito dai giudici di merito e posto alla base della decisione è il seguente: (omissis), medico in quiescenza, aveva utilizzato le ricette del SSN intestate al dottor (omissis), originario coimputato, recanti il timbro di questi e la sottoscrizione, apposta con sigla illeggibile, del dottor (omissis).

Secondo gli arresti della giurisprudenza di legittimità tale condotta integra il reato di falso ideologico in atto pubblico commesso da privato ex artt. 479 – 482

cod. pen., poiché in tal modo si ingenera la falsa rappresentazione della riconducibilità al medico convenzionato delle visite e delle conseguenti prescrizioni (Sez. 5, n. 48803 del 09/10/2013, Landi, Rv. 257552 - 01).

Né, in tal caso, è prospettabile l'innocuità del falso in relazione alla asserita inidoneità a trarre in errore i pazienti che ben conoscono il proprio medico. Detti atti infatti svolgono una generale funzione attestativa (non rivolta al singolo paziente), la quale comprende anche i necessari presupposti di fatto della realtà documentata, in virtù della quale rileva - nel giudizio sulla concreta offensività della condotta nei confronti del bene della fede pubblica - l'indicazione dell'identità fisica del medico responsabile delle prescrizioni, avuto anche riguardo ad eventuali contestazioni in ordine all'operato del sanitario (Sez. 5, n. 48803 del 09/10/2013, cit.).

3. Va chiarito che il reato di falso materiale è estraneo al thema decidendi.

La contestazione si riferisce solo al falso ideologico, l'art. 476 cod. pen. viene citato in rubrica solo quoad poenam, mentre il richiamo all'art. 81 cpv cod. pen. concerne la continuazione cd. "interna" data la pluralità delle condotte di falsificazione.

Sul fatto -reato di falso ideologico continuato si è pronunciato il Tribunale, che non fa cenno in motivazione al falso materiale. L'aumento di un mese di reclusione sulla "pena base" è frutto della citata "continuazione interna", in ragione della pluralità delle condotte di falso ideologico.

Solo la Corte di appello fa cenno al falso materiale, ma è un obiter dictum, privo di rilievo.

4. Consegua il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 07/03/2019

Il Consigliere estensore  
Elisabetta Maria Morosini

Il Presidente  
Carlo Zaza



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
V<sup>a</sup> Sezione Penale  
Uff. Per. Pen. 10  
3 APR. 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dott.ssa Maria Cristina D'Angelo